

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 44/A

(Riunione del Consiglio Federale del 13 ottobre 2000)

ADEGUAMENTI TECNICI AL TESTO DELLO STATUTO FEDERALE

Art. 3
Funzioni della F.I.G.C.

1. g) La determinazione dei criteri di promozione e retrocessione nei campionati, basati esclusivamente sul titolo sportivo, e dei criteri di iscrizione ai campionati, basati anche, previo parere motivato delle Leghe interessate, sulla verifica da parte della CO.VI.SO.C. dei requisiti economico-gestionali e di equilibrio finanziario;

Art. 7

Le Leghe

1. Le società che si avvalgono delle prestazioni di atleti professionisti e che disputano i campionati nazionali professionistici formano una o più associazioni, la cui denominazione sociale, in qualunque modo espressa, deve contenere l'indicazione di "Lega" e un esplicito riferimento al professionismo. Le società ed associazioni che si avvalgono esclusivamente delle prestazioni di atleti non professionisti e che disputano campionati non professionistici formano un'associazione denominata "Lega Nazionale Dilettanti", articolata nel Comitato interregionale e in Comitati regionali, di natura elettiva, nonché in Comitati provinciali. La Divisione Calcio a Cinque e la Divisione Calcio Femminile, formate dalle società ed associazioni disputanti i campionati corrispondenti a livello nazionale, sono inquadrate, con autonomia amministrativa e gestionale ed organi direttivi di natura elettiva, nella Lega Nazionale Dilettanti, salva diversa determinazione del Consiglio federale adottata a maggioranza qualificata.

Art. 9

Distribuzione delle risorse

3. Il patrimonio immobiliare della F.I.G.C. è conferito ad una società costituita dalla Federazione e retta da un Consiglio di amministrazione nominato dal Presidente federale, sentito il Comitato di Gestione.

Art. 13

Affiliazione e Tesseramento

1. La F.I.G.C. procede

Art. 3
Funzioni della F.I.G.C.

1. g) La determinazione dei criteri di promozione e retrocessione nei campionati, basati esclusivamente sul titolo sportivo, e dei criteri di iscrizione ai campionati, basati anche ~~previo parere motivato delle Leghe interessate~~ sulla verifica da parte della CO.VI.SO.C. dei requisiti economico-gestionali e di equilibrio finanziario;

Art. 7

Le Leghe

1. Le società che si avvalgono delle prestazioni di atleti professionisti e che disputano i campionati nazionali professionistici formano una o più associazioni, la cui denominazione sociale, in qualunque modo espressa, deve contenere l'indicazione di "Lega" e un esplicito riferimento al professionismo. Le società ed associazioni che si avvalgono esclusivamente delle prestazioni di atleti non professionisti e che disputano campionati non professionistici formano un'associazione denominata "Lega Nazionale Dilettanti", articolata nel Comitato interregionale e in Comitati regionali, di natura elettiva, nonché in Comitati provinciali; **i Comitati delle province autonome di Trento e Bolzano devono essere equiparati in ogni caso ai Comitati regionali.** La Divisione Calcio a Cinque e la Divisione Calcio Femminile, formate dalle società ed associazioni disputanti i campionati corrispondenti a livello nazionale, sono inquadrate, con autonomia amministrativa e gestionale ed organi direttivi di natura elettiva, nella Lega Nazionale Dilettanti, salva diversa determinazione del Consiglio federale adottata a maggioranza qualificata.

Art. 9

Distribuzione delle risorse

3. Il patrimonio immobiliare della F.I.G.C. è conferito **alla Federcalcio S.r.l.**, società **controllata** dalla Federazione e retta da un Consiglio di amministrazione nominato dal Presidente federale, sentito il Comitato di Gestione.

Art. 13

Affiliazione e Tesseramento

1. La F.I.G.C. procede
2. Qualsiasi società, associazione od altro organismo che svolga l'attività sportiva del gioco del calcio può ottenere l'affiliazione alla F.I.G.C.; a tal fine deve inoltrare al Presidente federale apposita domanda sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da copia dell'atto costitutivo e dello statuto sociale, dall'elenco nominativo dei componenti l'organo o gli organi direttivi, nonché dalla dichiarazione di disponibilità di un idoneo campo di gioco.

Art. 15

Disciplina contabile

4. Il Comitato di gestione, per delega del Consiglio federale, predispone annualmente, su proposta del Presidente federale, il bilancio consuntivo, corredato da una relazione sull'andamento della gestione e sulle partecipazioni societarie detenute direttamente o indirettamente dalla F.I.G.C., e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 giugno di ciascun anno. Il Segretario generale provvede senza indugio alla pubblicazione del bilancio approvato.

ART. 16

Controlli sulle società professionistiche

1. Conformemente alla legislazione vigente, al solo scopo di garantire il regolare svolgimento dei Campionati, le società calcistiche professionistiche sono sottoposte, al fine di verificarne l'equilibrio finanziario, ai controlli e ai conseguenti provvedimenti stabiliti dalla F.I.G.C., per delega e secondo modalità e principi approvati dal C.O.N.I., sentite le Leghe professionistiche.
2. La F.I.G.C., può esercitare, nei confronti delle società calcistiche professionistiche, sentite le rispettive Leghe, i poteri di denuncia al Tribunale previsti dall'art. 2409 del Codice Civile.
3. Per i compiti di cui ai commi precedenti, la F.I.G.C. si avvale, secondo le norme adottate dal Consiglio federale, sentite le Leghe professionistiche, della Commissione per la vigilanza e il controllo delle società calcistiche professionistiche (COVISOC).

Art. 17

Composizione ed elezione dell'Assemblea

2. Il numero dei Delegati eletti per ciascuna Lega e per gli atleti e tecnici, nonché la ponderazione dei voti spettanti ai diversi Delegati, sono stabiliti dall'apposito regolamento elettorale emanato dal Consiglio federale, facendo salvo il principio che ogni società appartenente alle Leghe professionistiche esprima un proprio Delegato. In ogni caso, rispetto al totale dei voti dell'Assemblea federale, i voti spettanti ai Delegati della Lega Nazionale Dilettanti devono rappresentare il 35%, i voti spettanti ai Delegati delle Leghe professionistiche devono rappresentare complessivamente il 35%, - con ripartizione tra le diverse Leghe professionistiche fissata in base a criteri rappresentativi stabiliti dal Consiglio federale a maggioranza qualificata -, i voti spettanti ai Delegati atleti devono rappresentare il 20% e i voti spettanti ai Delegati tecnici devono rappresentare il 10%. Tra i Delegati atleti devono essere equamente rappresentati i professionisti e i dilettanti nonché le atlete e gli atleti. Tra i Delegati tecnici devono essere equamente rappresentate le categorie professionistiche e dilettantistiche.

Art. 15

Disciplina contabile

4. Il Comitato di gestione, per delega del Consiglio federale, predispone annualmente, su proposta del Presidente federale, il bilancio consuntivo, corredato da una relazione sull'andamento della gestione e sulle partecipazioni societarie detenute direttamente o indirettamente dalla F.I.G.C., e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 giugno di ciascun anno. **Il bilancio approvato dall'Assemblea dovrà essere trasmesso al C.O.N.I. e pubblicato non appena conseguita l'approvazione da parte del C.O.N.I..**

Art. 16

Controllo sulle società professionistiche

1. Conformemente alla legislazione vigente, al solo scopo di garantire il regolare svolgimento dei Campionati, le società calcistiche professionistiche sono sottoposte, al fine di verificarne l'equilibrio finanziario, ai controlli e ai conseguenti provvedimenti stabiliti dalla F.I.G.C., per delega e secondo modalità e principi approvati dal C.O.N.I., ~~sentite le Leghe professionistiche.~~
2. La F.I.G.C., può esercitare, nei confronti delle società calcistiche professionistiche, ~~sentite le rispettive Leghe,~~ i poteri di denuncia al Tribunale previsti dalla legislazione vigente.
3. Per i compiti di cui ai commi precedenti, la F.I.G.C. si avvale, secondo le norme adottate dal Consiglio federale, ~~sentite le Leghe professionistiche,~~ di un apposito organismo tecnico.

Art. 17

Composizione ed elezione dell'Assemblea

2. Il numero dei Delegati eletti per ciascuna Lega e per gli atleti e tecnici, nonché la ponderazione dei voti spettanti ai diversi Delegati, sono stabiliti dall'apposito regolamento elettorale emanato dal Consiglio federale, facendo salvo il principio che ogni società appartenente alle Leghe professionistiche esprima un proprio Delegato. In ogni caso, rispetto al totale dei voti dell'Assemblea federale, i voti spettanti ai Delegati della Lega Nazionale Dilettanti devono rappresentare il 35%, i voti spettanti ai Delegati delle Leghe professionistiche devono rappresentare complessivamente il 35%, - con ripartizione tra le diverse Leghe professionistiche fissata in base a criteri rappresentativi stabiliti dal Consiglio federale a maggioranza qualificata -, i voti spettanti ai Delegati atleti devono rappresentare il 20% e i voti spettanti ai Delegati tecnici devono rappresentare il 10%. Tra i Delegati atleti devono essere equamente rappresentati i professionisti e i dilettanti nonché le atlete e gli atleti. Tra i Delegati tecnici devono essere equamente rappresentate le categorie professionistiche e dilettantistiche. **I regolamenti elettorali per le elezioni dei Delegati della Lega Nazionale Dilettanti e dei Delegati atleti e tecnici potranno prevedere che in aggiunta ai Delegati siano eletti anche i corrispondenti Delegati supplenti, i quali possano sostituirli nelle singole Assemblee in caso di impedimento temporaneo ovvero subentrare loro a titolo definitivo in caso di impedimento non temporaneo.**

Art. 17

Composizione ed elezione dell'Assemblea

5. Nel caso di vacanza della maggioranza dei componenti del Consiglio federale aventi diritto di voto il Consiglio federale decade. L'Assemblea è convocata nel termine di trenta giorni dal Presidente della Corte federale per procedere a nuove elezioni entro sessanta giorni. In tale periodo le funzioni del Consiglio federale, limitatamente alla ordinaria amministrazione, sono assunte dal Presidente della Corte federale.

Art. 17

Composizione ed elezione dell'Assemblea

6. Non possono essere componenti dell'Assemblea, in qualità di Delegati, i Consiglieri federali, gli arbitri in attività, coloro che svolgono attività lavorativa per la Federazione e quanti risultino colpiti da sanzioni disciplinari in corso di esecuzione, nonché quanti siano stati colpiti da sanzioni disciplinari, passate in giudicato, la cui durata complessiva risulti superiore ad un anno. I regolamenti elettorali delle Leghe e delle Associazioni rappresentative delle componenti tecniche determinano autonomamente gli ulteriori requisiti funzionali per la elezione dei rispettivi Delegati.

Art. 21

Presidente Federale e Vice-Presidenti

2. Il Presidente Federale, sentiti i Vice-Presidenti, adotta
3. Per particolari e urgenti motivi, il Presidente Federale, sentiti i Vice-Presidenti, nonché nelle materie
5. I Vice-Presidenti della Federazione svolgono

Art. 21

Presidente federale e Vice Presidenti

9. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo del Presidente federale, il Presidente della Corte federale procede alla convocazione dell'Assemblea secondo la procedura prevista dall'art. 18 del presente Statuto.

Art. 22

Comitato di Gestione

1. Il Comitato di Gestione è composto dal Presidente Federale, dai Vice-Presidenti e da un rappresentante per ciascuna Lega ...

Art. 24

Funzioni del Consiglio Federale

2. Il Consiglio federale emana le norme organizzative interne; il Codice di giustizia sportiva; le norme di contabilità; le norme per il controllo delle società calcistiche professionistiche; l'ordinamento degli Uffici della F.I.G.C.. Emana i principi informativi per i regolamenti delle Leghe e dell'A.I.A. e ne controlla il rispetto; approva inoltre le norme sull'ordinamento del Settore tecnico e del Settore per l'attività giovanile e scolastica proposte dai rispettivi Consigli direttivi. Svolge ogni altra funzione prevista dal presente Statuto e dalle norme organizzative federali.

Art. 17

Composizione ed elezione dell'Assemblea

5. Nel caso di vacanza della maggioranza dei componenti del Consiglio federale aventi diritto di voto il Consiglio federale, ivi inclusi il Presidente e i Vice-Presidenti federali decade, rimanendo in carica ai soli fini della ordinaria amministrazione. L'Assemblea è convocata nel termine di trenta giorni dal Presidente Federale per procedere a nuove elezioni entro sessanta giorni.

Art. 17

Composizione ed elezione dell'Assemblea

6. Non possono essere componenti dell'Assemblea, in qualità di Delegati eletti, i Consiglieri federali, gli arbitri in attività, coloro che svolgono attività lavorativa per la Federazione e quanti risultino colpiti da sanzioni disciplinari in corso di esecuzione, nonché quanti siano stati colpiti da sanzioni disciplinari, passate in giudicato, la cui durata complessiva risulti superiore ad un anno. I regolamenti elettorali della Lega Nazionale Dilettanti e delle Associazioni rappresentative delle componenti tecniche determinano autonomamente gli ulteriori requisiti funzionali per la elezione dei rispettivi Delegati.

Art. 21

Presidente Federale e Vice Presidenti

2. Il Presidente Federale, sentiti i Vice-Presidenti eletti adotta
3. Per particolari e urgenti motivi, il Presidente Federale, sentiti i Vice-Presidenti eletti, nonché nelle materie
5. I Vice-Presidenti eletti della Federazione svolgono

Art. 21

Presidente federale e Vice Presidenti

9. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo del Presidente federale, decade l'intero Consiglio federale rimanendo in carica ai soli fini dell'ordinaria amministrazione. L'Assemblea viene convocata ai sensi dell'art. 18 comma 3, del presente Statuto.

Art. 22

Comitato di Gestione

1. Il Comitato di Gestione è composto dal Presidente Federale, dai Vice-Presidenti eletti e da un rappresentante per ciascuna Lega ...

Art. 24

Funzioni del Consiglio Federale

2. Il Consiglio federale emana: le norme organizzative interne; il Codice di giustizia sportiva e la disciplina antidoping, da trasmettere alla Giunta Nazionale del C.O.N.I., per l'esame di cui all'art. 7 comma 5, lettera e, dello Statuto del C.O.N.I.; le norme di contabilità, le norme per il controllo delle società calcistiche professionistiche, l'ordinamento degli Uffici della F.I.G.C.. Emana i principi informativi per i regolamenti delle Leghe e dell'A.I.A. e ne controlla il rispetto; approva inoltre le norme sull'ordinamento del Settore tecnico e del Settore per l'attività giovanile e scolastica proposte dai rispettivi Consigli direttivi. Svolge ogni altra funzione prevista dal presente Statuto e dalle norme organizzative federali.

Art. 24
Funzioni del Consiglio Federale

3. m) nomina i membri italiani per le Commissioni costituite nell'ambito della FIFA e della UEFA avendo sentito, nelle materie di interesse di una Lega, di un Settore, dell'AIA o di una Associazione rappresentativa della componente tecnica la Lega, il Settore, o l'Associazione interessata;

Art. 25
Decadenza organi federali

1. Ove non altrimenti previsto dal presente Statuto tutti gli organi federali decadono di diritto al venir meno per qualsiasi causa della maggioranza dei suoi componenti. Si procede al rinnovo secondo le procedure ordinarie.

Art. 26
Requisiti ed incompatibilità

2. La qualifica di componente degli organi federali centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale o periferica. Le cariche di componenti del Collegio dei revisori dei conti e della COVISOC, di membro degli organi di giustizia centrali o periferici, nonché quelle di arbitro sono incompatibili con qualsiasi carica di società o associazione affiliata alla F.I.G.C.
3. La carica di Presidente e Vice-Presidente della F.I.G.C. è incompatibile con ogni altra carica federale, di Lega o di società od associazione.

Art. 30
Ordinamento della giustizia sportiva

7. L'Ufficio Indagini e l'Ufficio della Procura federale, i quali possono articolarsi al loro interno in Sezioni e in Uffici regionali, devono svolgere le loro funzioni secondo criteri di celerità, di economicità e di prossimità territoriale. Le indagini relative a fatti denunciati nel corso di una stagione sportiva devono concludersi prima dell'inizio della stagione sportiva successiva, salvo proroghe eccezionali concesse dal Presidente federale. L'Ufficio della Procura federale è tenuto a comunicare le conclusioni agli interessati.

Art. 30
Ordinamento della giustizia sportiva

9. Il Presidente federale, su proposta del Consiglio federale e previo parere favorevole della Corte Federale può concedere amnistia, riabilitazione o commutazione di sanzioni sportive.

Art. 24
Funzioni del Consiglio Federale

3. m) designa i candidati italiani per le cariche elettive presso gli Organismi internazionali della FIFA e della UEFA;

Art. 25
Decadenza organi federali

1. Ove non altrimenti previsto dal presente Statuto, qualsiasi organo federale collegiale decade di diritto al venir meno per qualsiasi causa della maggioranza dei suoi componenti. L'organo federale decaduto permane in *prorogatio* per l'espletamento della sola ordinaria amministrazione fino al suo rinnovo, cui si procede senza indugio secondo le procedure ordinarie.

Art. 26
Requisiti ed incompatibilità

2. La qualifica di componente eletto degli organi federali centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva. Le cariche di componente del Collegio dei revisori dei conti, di componente dell'organismo tecnico di cui all'art. 16, comma 3, del presente Statuto, di componente degli organi di giustizia, nonché lo status di arbitro sono incompatibili con qualsiasi altra carica federale o di società o associazione affiliata alla F.I.G.C., fatte salve per gli arbitri le cariche nell'ambito dell'A.I.A..
3. Le cariche di Presidente e Vice-Presidente federale sono incompatibili con ogni altra carica federale elettiva, di Lega o di società od associazione. Le cariche di Presidente, Vice Presidente e Consigliere federale sono incompatibili con la carica di componente della Giunta Nazionale del C.O.N.I.

Art. 30
Ordinamento della giustizia sportiva

7. L'Ufficio Indagini e l'Ufficio della Procura federale, i quali possono articolarsi al loro interno in Sezioni e in Uffici regionali, devono svolgere le loro funzioni secondo criteri di **massima** celerità, di economicità e di prossimità territoriale. Le indagini relative a fatti denunciati nel corso di una stagione sportiva devono concludersi prima dell'inizio della stagione sportiva successiva, salvo proroghe eccezionali concesse dal Presidente federale. L'Ufficio della Procura federale è tenuto a comunicare le conclusioni agli interessati

Art. 30
Ordinamento della giustizia sportiva

9. Il Presidente federale, su proposta del Consiglio federale e previo parere favorevole della Corte Federale può concedere **la grazia se è stata scontata almeno la metà della pena. Il Consiglio federale, su proposta del Presidente federale e previo parere favorevole della Corte federale, può concedere** amnistia, riabilitazione o commutazione di sanzioni sportive.

Art. 34

Scioglimento della F.I.G.C.

1. Lo scioglimento della F.I.G.C. è deliberato all'unanimità dall'Assemblea Straordinaria su proposta unanime del Consiglio federale. Il patrimonio della Federazione è devoluto al C.O.N.I. od ai altri organismi indicati dal C.O.N.I..

NORME TRANSITORIE E FINALI

II. Ai fini della prima costituzione dei nuovi organi federali, e in deroga agli articoli 8, 17 e 23, le associazioni rappresentative delle Componenti tecniche sono l'Associazione italiana calciatori (A.I.C.) per gli atleti e l'Associazione italiana allenatori di calcio (A.I.A.C.) per i tecnici, le quali provvedono all'organizzazione dei procedimenti elettorali nel rispetto del principio democratico e della rappresentanza nell'Assemblea e nel Consiglio federale di professionisti e dilettanti nonché di atleti e atlete. Esclusivamente ai fini delle elezioni previste al presente comma, i requisiti tutti di cui all'art. 8, comma 4, devono sussistere alla data del 30.06.2000.

Art. 34

Scioglimento della F.I.G.C.

1. Lo scioglimento della F.I.G.C. è deliberato all'unanimità dall'Assemblea Straordinaria su proposta unanime del Consiglio federale. Il patrimonio della Federazione è devoluto al C.O.N.I. od ai altri organismi indicati dal C.O.N.I..

2. Possono chiedere la convocazione di un' Assemblea straordinaria per deliberare lo scioglimento della F.I.G.C. un numero di società o associazioni pari almeno ai quattro quinti di tutte le società o associazioni affiliate alla Federazione

3. L'Assemblea straordinaria convocata per lo scioglimento della Federazione è validamente costituita e può validamente deliberare con la presenza di almeno i quattro quinti dei delegati di ciascuna Lega e di ciascuna componente tecnica.

NORME TRANSITORIE E FINALI

II. Ai fini della prima costituzione dei nuovi organi federali, e in deroga agli articoli 8, 17 e 23, le associazioni rappresentative delle Componenti tecniche sono l'Associazione italiana calciatori (A.I.C.) per gli atleti e l'Associazione italiana allenatori di calcio (A.I.A.C.) per i tecnici, le quali provvedono all'organizzazione dei procedimenti elettorali nel rispetto del principio democratico e della rappresentanza nell'Assemblea e nel Consiglio federale di professionisti e dilettanti nonché di atleti e atlete. ~~Esclusivamente ai fini delle elezioni previste al presente comma, i requisiti tutti di cui all'art. 8, comma 4, devono sussistere alla data del 30.06.2000.~~

PUBBLICATO IN ROMA IL 13 OTTOBRE 2000

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Guglielmo Petrosino

IL PRESIDENTE
avv. Luciano Nizzola